

Bruxelles, 29 gennaio 2019
(OR. en)

5810/19

AGRILEG 20
VETER 5
DENLEG 12
PHYTOSAN 3
DELECT 10

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 26 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.1.2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 26 final.

All.: C(2019) 26 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.1.2019
C(2019) 26 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.1.2019

**che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di
controllo frontalieri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare. In tale quadro sono compresi i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.

Il presente atto delegato ha lo scopo di aggiungere i prodotti compositi, il fieno e la paglia alle categorie di partite che devono essere sottoposte a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliere quando arrivano nell'Unione.

L'atto è tuttavia collegato ad altri atti che stabiliscono quanto segue:

- l'esenzione di alcune categorie di prodotti compositi dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (a norma dell'articolo 48 del regolamento sui controlli ufficiali) applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, data fino alla quale si applicano le attuali esenzioni;
- un elenco dei pertinenti prodotti compositi, comprendente i loro codici NC [a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui controlli ufficiali];
- le condizioni di importazione che dovrebbero applicarsi, a decorrere dal 21 aprile 2021, alle diverse categorie di prodotti compositi, al fieno e alla paglia (a norma degli articoli 90 e 126 del regolamento sui controlli ufficiali e dell'articolo 234, paragrafo 2, dell'articolo 237, paragrafo 4, e dell'articolo 239, paragrafo 2, della normativa in materia di sanità animale), ad esempio prescrizioni sull'inserimento in elenchi, certificati o attestati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti della Commissione sui controlli ufficiali (E00911) è stato consultato in varie occasioni ed è stata tenuta una serie di riunioni con i portatori di interessi.

La possibilità offerta sul sito web della Commissione (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_it) di lasciare un commento sul progetto di regolamento delegato è stata colta da un cittadino che ha suggerito che l'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui controlli ufficiali dovrebbe menzionare, oltre ai sottoprodotti di origine animale, i "prodotti derivati" per essere coerente con l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento. Il potere conferito alla Commissione all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, che le consente di modificare le categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento sui controlli ufficiali, non comporta tuttavia la possibilità di aggiungere i prodotti derivati a tale disposizione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica è costituita dall'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.1.2019

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli alimenti e sui mangimi. In tale quadro sono compresi i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 dispone per alcune categorie di animali e merci che ciascuna partita sia sottoposta a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso nell'Unione, a causa del rischio che tali categorie di animali e merci possono comportare per la sanità pubblica e la salute animale.
- (3) Oltre alle categorie di partite già elencate nel regolamento (UE) 2017/625, i prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi), come pure il fieno e la paglia dovrebbero essere

¹ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, poiché possono comportare anch'essi un rischio per la sanità pubblica e la salute degli animali.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) "prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.1.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER